



Consiglio regionale della Calabria

Proposta di legge recante:

“Modifica all’articolo 3 della legge regionale 29 luglio 2022, n. 30 (Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico)”

F.to Salvatore Cirillo

F.to Pietro Raso

RELAZIONE DESCRITTIVA

La proposta di legge in oggetto scaturisce dall'esigenza di apportare modifiche all'articolo 3 della legge regionale 29 luglio 2022, n. 30 (Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico)", al fine di semplificare le funzioni amministrative relative al rilascio di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico di cui al regio decreto n. 3267/1923, per interventi e attività che comportino in aree agricole non boscate movimenti terra non superiori, in luogo che agli attuali 250 metri cubi, a 500 metri cubi.

Il testo si compone di tre articoli.

RELAZIONE FINANZIARIA

Dall'attuazione della presente legge non deriva alcun onere finanziario a carico della Regione Calabria.

Tab. 1 Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione	Oneri
1	Modifica all'articolo 3 della l.r. 30/2022	0
2	Reca la clausola di invarianza finanziaria	0
3	Reca l'entrata in vigore anticipata della legge.	0

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Copertura finanziaria

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare e prevedere la relativa copertura finanziaria.

La proposta di legge non ha impatti sulla struttura organizzativa regionale.

Tab. 2. Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	//	//	//
Totale	//	//	//

Proposta di legge:

“Modifica all’articolo 3 della legge regionale 29 luglio 2022, n. 30 (Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico)”

Art. 1

(Modifica all’articolo 3 della l.r. 30/2022)

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 29 luglio 2022, n. 30 (Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico), la parola “250” è sostituita dalla seguente: “500”.

Art.2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.